

ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI

Antonio Abbiati

Il REACH è una normativa che riguarda le sostanze chimiche nei prodotti, il loro utilizzo e smaltimento. È molto importante, infatti, fare attenzione alla Dichiarazione di Non Rilascio di Sostanze Pericolose nei prodotti da costruzione

Negli ultimi mesi, la continua corsa a "produrre" per rispettare i tempi dettati da Incentivi e Bonus, ha inevitabilmente portato a trascurare alcuni aspetti relativi ai contenuti delle Dichiarazioni di accompagnamento dei Prodotti. Spesso, queste inadeguatezze riguardano i dati relativi al Non Rilascio di Sostanze Pericolose. Facciamo allora qualche considerazione

generale e poniamoci qualche domanda, per individuare una possibile strada per ottemperare a questo requisito normativo.

IL REGOLAMENTO (CE) N.1907/2006 (REACH)

Il REACH è una normativa integrata per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione all'utilizzo delle sostan-

ze chimiche, che regola i processi di valutazione per determinare se una sostanza possa essere dichiarata non pericolosa, al fine di ottenere un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente. Nell'Articolo 1 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) "Finalità e portata", il paragrafo 3 indica tutti i soggetti interessati all'applicazione del Regolamento. "...Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione...". Nessun escluso, quindi, anche nell'intera filiera di fabbricazione dei Prodotti da Costruzione ricadenti sotto al Regolamento 305/2011 (CPR).

Che cosa compete al Fabbricante?

Nel caso specifico, si indicano di seguito i riferimenti Normativi dei prodotti da costruzione più comunemente realizzati come:

- Porte e Finestre (UNI EN 14351-1. 2016)

Paragrafo 4.6 - Sostanze pericolose

"..Nella misura in cui lo stato dell'arte lo permette, il fabbricante deve stabilire quali materiali nel prodotto possono essere soggetti a emissione o migrazione durante il normale impiego previsto, dove l'emissione o la migrazione nell'ambiente è potenzialmente pericolosa per l'igiene, la salute o l'ambiente. Il fabbricante deve stabilire il contenuto e stilare una dichiarazione appropriata secondo i requisiti legali nel Paese di destinazione previsto.

Nota: nell'appendice ZA è identificata una banca dati informativa relativa alle disposizioni europee e nazionali sulle sostanze pericolose..."

- Porte e Cancelli Industriali, Commerciali e da Garage (UNI EN 13241:2016)

Paragrafo 4.2.9 - Rilascio di sostanze pericolose

"..I prodotti non devono rilasciare sostanze pericolose superiori ai livelli massimi consentiti specificati nelle norme europee relative o in altre specifiche.

Nota: per i prodotti venduti nella EEA, vedere appendice ZA..."

Alla luce di quanto richiesto nelle Norme sopra indicate, non ci sono dubbi sul fatto che il Prodotto da Costruzione, qualunque esso sia, debba essere consegnato all'utilizzatore finale per essere utilizzato senza il rischio che questi possa essere contaminato da eventuali sostanze pericolose rilasciate dal Prodotto, sia per contatto diretto, sia per rilascio in atmosfera (migrazione).

La garanzia all'utilizzatore sull'uso sicuro del prodotto deve essere fornita dal Fabbricante tramite:

- Una specifica Dichiarazione;
- riportando l'informazione nella Dichiarazione di Prestazione (DOP), come già previsto dalle Norme sopra citate. Tutto questo è molto "bello" e apparentemente "semplice", ma le cose non sono esattamente così.

Quali sono le oggettive difficoltà che incontra il Fabbricante?


Bisogna partire dal presupposto che, i Fabbricanti di Serramenti e Manufatti in acciaio, acquistano dal mercato il 100% delle materie prime e degli accessori limitandosi, di fatto, alla progettazione, trasformazione e assemblaggio di tutti questi elementi, senza aggiungere (salvo casi eccezionali) nulla che sia di loro costruzione. Pertanto, fatte salve le eventuali fasi produttive per le quali è richiesto un trattamento superficiale (verniciatura, zincatura, ecc...) l'apporto di sostanze chimiche da parte dei Fabbricanti è molto basso, anche se dovrà ovviamente essere opportunamente valutato prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Sono volutamente escluse da queste considerazioni le eventuali fasi produttive per le quali è richiesto il raffreddamento delle parti in lavorazione con l'apporto di liquidi contenenti sostanze chimiche (classico olio chimico di raffreddamento) perché si presuppone che, ragionevolmente, tutti i possibili residui siano rimossi o tramite la pulizia del prodotto o durante i trattamenti superficiali di verniciatura, zincatura, ecc.... Considerando quindi che la Dichiarazione di non rilascio di sostanze pericolose riguarda il prodotto completo di tutte le materie prime e di tutti gli accessori che lo compongono, compresi gli eventuali trattamenti superficiali, la prima domanda che nasce spontanea è la seguente:

Come può un fabbricante emettere una dichiarazione di questo tipo senza avere informazioni specifiche su tutto ciò che ha acquistato dal mercato, che è stato prodotto e testato (secondo REACH) da altri?

Quindi, il problema che si pone e che probabilmente molti non hanno ancora adeguatamente soppesato è che, dichiarare che un Prodotto non rilascia Sostanze Pericolose per soddisfare a un requisito della Norma non è un semplice Atto Formale, ma è una precisa Assunzione di Responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale.

Anche se apparentemente il problema sembra poco rilevante, bisogna tenere nella dovuta considerazione che le conseguenze sulla salute, sull'igiene e sull'ambiente dovute al rilascio di sostanze pericolose, non di rado manifestano





IL REACH È UNA NORMATIVA INTEGRATA PER LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

i loro effetti e le loro conseguenze a distanza di anni o di decenni. Proprio per questo il problema non va sottovalutato e l'emissione di una dichiarazione di questo tipo deve essere fatta SOLO se in presenza di tutte le informazioni necessarie.

Come affrontare in modo consapevole e responsabile il problema?

Il principio del REACH è quello di attribuire all'industria la responsabilità della gestione dei rischi indotti dalle sostanze chimiche prodotte, immesse sul mercato e utilizzate, fornendo anche tutte le informazioni necessarie sulla loro sicurezza. Come già detto, l'Articolo 1 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) "Finalità e portata", al paragrafo 3 indica tutti i soggetti interessati all'applicazione del Regolamento (Fabbricanti, Importatori e Utilizzatori), dove nessun è escluso, anche nell'intera filiera di fabbricazione dei Prodotti da Costruzione ricadenti sotto al Regolamento 305/2011 (CPR). Quindi, per quanto compete direttamente al Fabbricante, la Dichiarazione di non rilascio di sostanze pericolose riguarda il prodotto completo di tutte le materie prime e di tutti gli accessori che lo compongono, compresi gli eventuali trattamenti superficiali quali verniciatura, zincatura, nichelatura, ecc.... Pertanto, prima di emettere questo documento, è opportuno avere a disposizione tutte le Dichiarazioni di non rilascio di Sostanze Pericolose di tutto ciò che si acquista da mercato, intendendo con questo anche per tutto ciò che riguarda i trattamenti superficiali realizzati dal Fabbricante del prodotto. Inoltre, deve essere accuratamente valutato l'impatto che possono eventualmente avere le lavorazioni interne legate al processo produttivo. Tutti i produttori che utilizzano sostanze chimiche all'interno del loro processo produttivo hanno l'obbligo di seguire le prescrizioni del REACH, e di emettere le opportune

Dichiarazione di non rilascio di sostanze pericolose, fatte salve ovviamente le situazioni per cui esistano le condizioni per la non applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006. Visto l'obbligo esistente, non dovrebbe quindi essere un problema per il Fabbricante di Prodotti da Costruzione ottenere, da tutti i produttori dei materiali acquistati da commercio, una Dichiarazione conforme al REACH nella quale si indichi che i prodotti forniti non rilasciano sostanze pericolose oppure, che i prodotti forniti sono esenti dal processo di valutazione in base a determinati criteri che, ovviamente, dovranno essere adeguatamente indicati.

AGIRE CON COSCIENZA

Purtroppo, quando si parla di Ambiente, Igiene e Salute è quasi come parlare di qualcosa di utopico che serve solo a rompere il silenzio, perché tutti sono ormai e purtroppo consapevoli che il problema non ha "quasi" soluzioni possibili o per lo meno non nel breve termine. L'invito che faccio è però quello di non lasciarsi influenzare da tutto questo e di continuare a seguire la strada della correttezza e di pensare non solo alla formalità ma, soprattutto, alle effettive conseguenze che la sommatoria di tutte le trascuratezze del "sistema generale" potrebbero arrivare a colpire anche noi che, pur nel nostro piccolo, stiamo contribuendo alla creazione di questo scenario. Senza voler esser moralisti ma guardando con oggettività a quello che succede, sta venendo meno la consapevolezza dei nostri gesti quotidiani che, sull'ambiente, hanno un impatto catastrofico.

Non basta il pezzo di carta... ci vuole coscienza! ■

RG A PROJECT

RG A PROJECT eroga Servizi di Consulenza e Formazione del Personale ad elevato valore aggiunto e fornisce Prodotti WEB per la Certificazione di Prodotto e la Geolocalizzazione delle Attività di verifica e controllo. Con le piattaforme BuildAPP® e FieldAPP® si pone l'obiettivo di Integrare i due mondi: della Consulenza e delle WEB Applications. Inquadra il QRcode e scopri di più sul nostro sito

